



*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

2023/0085(COD)

14.11.2023

EMENDAMENTI 358 - 727

Progetto di relazione
Cyrus Engerer, Andrus Ansip
(PE753.670v01-00)

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Proposta di direttiva
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Emendamento 358
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Emendamento

i) include **tutte** le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 359
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera J

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 360
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include **a**

informazioni secondarie *pertinenti* per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

integrazione le informazioni secondarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione. ***Se sono utilizzate informazioni secondarie, occorre fornire una giustificazione che dimostri il motivo per cui informazioni primarie non sono a disposizione del professionista.***

Or. en

Emendamento 361
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto ***o del professionista*** oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto ***e vere per il prodotto*** oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 362
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) ***qualora non siano disponibili informazioni primarie***, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono

Emendamento

j) include le informazioni secondarie pertinenti ***supplementari*** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore

rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 363

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) **qualora non siano disponibili informazioni primarie**, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) include le informazioni secondarie pertinenti **supplementari** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 364

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti **ambientali, gli aspetti** ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. it

Emendamento 365
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, **gli aspetti ambientali** o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 366
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, **gli aspetti ambientali** o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. ro

Emendamento 367
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti, ***che sono rilevanti e comunemente disponibili sul mercato a costi ragionevoli***, per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 368

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include, ***solo a integrazione delle informazioni primarie***, le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 369

Pascal Canfin

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) garantisce che, per le asserzioni di

zero emissioni nette o di neutralità climatica, solo le emissioni residue siano bilanciate con crediti di assorbimento del carbonio certificati nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio, nel rispetto del principio di parità, indicando la quota di emissioni residue rispetto alle emissioni totali, la quota di emissioni biogeniche e fossili rispetto a tali emissioni residue, nonché la quantità e il mezzo di stoccaggio (geochimico o biologico) dei crediti di assorbimento del carbonio certificati che sono stati ritirati per bilanciare le emissioni residue; fornisce i certificati pertinenti e le informazioni supplementari in essi contenute; dimostra che i crediti utilizzati per compensare le emissioni residue sono opportunamente ritirati dal registro dell'Unione sviluppato nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio.

Or. en

Emendamento 370

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) fornisce informazioni pertinenti sull'impatto ambientale del trasporto dei prodotti, in particolare nel caso delle importazioni.

Or. fr

Emendamento 371

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) garantisce che la metodologia utilizzata per attestare l'asserzione sia accessibile a terzi.

Or. en

Emendamento 372
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Quando un prodotto o un servizio è certificato mediante un sistema di etichettatura ambientale, conformemente all'articolo 7 della presente direttiva, il professionista può presumere che sia conforme al paragrafo 1 se l'asserzione si basa sui requisiti specifici di tale etichetta.

Conformemente alla direttiva UE (.../...) sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, quando un prodotto o un servizio è certificato mediante un sistema di certificazione per il quale il controllo della conformità è oggettivo, è basato su

norme e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali ed è effettuato da una parte indipendente sia dal titolare del sistema che dal professionista, il professionista può presumere che è conforme al paragrafo 1 se l'asserzione si basa sui requisiti specifici di tale sistema.

Or. en

Emendamento 373
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente ***riconosciute*** per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente ***riconosciute***.

Emendamento

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ***o metodi*** ampiamente ***riconosciuti*** per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ***o metodi*** ampiamente ***riconosciuti***.

Quando un prodotto o un servizio è certificato mediante un sistema di etichettatura ambientale, conformemente all'articolo 7 della presente direttiva, il prodotto è conforme al paragrafo 1 se l'asserzione si basa sui requisiti specifici di tale etichetta.

Or. en

Emendamento 374
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Emendamento

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione **senza indebito ritardo** conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Or. cs

Emendamento 375
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto **delle** informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Emendamento

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto **di tutte le** informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

Or. en

Emendamento 376
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione europea pubblica e mantiene regolarmente aggiornato un elenco di metodologie conformi all'articolo 3, che comprende anche metodologie verificate in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 377
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

soppresso

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 378
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10. **soppresso**

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 379
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10. **soppresso**

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,

piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 380
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **e piccole e medie imprese (PMI)** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 381
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole o medie imprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a

richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. fr

Emendamento 382

Marlene Mortler

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono **microimprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono **piccole imprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Motivazione

L'onere burocratico e i costi sono sproporzionati per le imprese di dimensioni inferiori rispetto alle piccole imprese e, per tale motivo, non dovrebbero essere applicati ad esse.

Emendamento 383

Emma Wiesner, Ulrike Müller

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole imprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

**Emendamento 384
Andreas Glueck**

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **o PMI** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del

Emendamento 385

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹⁰, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10. ***In caso di richiesta le microimprese potranno utilizzare moduli semplificati per redigere e presentare asserzioni ambientali esplicite di cui ai medesimi paragrafi.***

¹¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 386

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora i prodotti contengano sostanze che rispondono ai criteri relativi

alle seguenti classi di pericolo definite nell'allegato I del regolamento CE n. 1272/2008, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, tali prodotti non sono ammissibili alle asserzioni ambientali, tranne nel caso in cui l'uso della sostanza contenuta in tale prodotto risulti essenziale per la società in linea con criteri elaborati dalla Commissione:

- a) cancerogenicità, categorie 1A e 1B;*
- b) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A e 1B;*
- c) tossicità per la riproduzione, categorie 1A e 1B;*
- d) interferenti endocrini, categoria 1;*
- e) persistente, bioaccumulabile e tossica;*
- f) molto persistente, molto bioaccumulabile;*
- g) persistente, mobile e tossica;*
- h) molto persistente, molto mobile;*
- i) sensibilizzazione delle vie respiratorie;*
- j) tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1.*

Or. en

Emendamento 387
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. A integrazione delle disposizioni concernenti l'attestazione delle asserzioni di zero emissioni nette o di neutralità climatica, la Commissione adotta un atto delegato per stabilire i criteri riguardanti tale attestazione, delineando anche un processo trasparente per la definizione e la classificazione delle emissioni residue

sulla base di valutazioni di impatto e di consultazioni multilaterali dei portatori di interessi, anche con il possibile coinvolgimento del Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 388
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione europea elabora e rende disponibili al pubblico orientamenti specifici su come interpretare i criteri delineati ai paragrafi 1 e 2, comunque entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 389
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione adotta, senza indebito ritardo e in consultazione con il forum istituito a norma dell'articolo 18 bis, atti delegati ai sensi dell'articolo 18 a integrazione delle prescrizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite definite al paragrafo 1, sulla base delle regole di categoria relative all'impronta ambientale

di prodotto e delle regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione esistenti, laddove sia stato rilevato che tali regole riguardino tutti gli impatti o gli aspetti ambientali pertinenti per una categoria di prodotto.

Or. en

Emendamento 390
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Nel processo di formulazione di orientamenti, la Commissione consulta i rappresentanti degli Stati membri e le parti interessate pertinenti coinvolte nell'elaborazione del diritto derivato in materia di asserzioni ambientali esplicite, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Or. en

Emendamento 391
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **creino ostacoli al** funzionamento del

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **possano avere un impatto negativo sul**

mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di **grande** confusione per i consumatori, la Commissione **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

funzionamento del mercato interno **o sulla concorrenza**, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza **o la mancanza** di prescrizioni per attestazioni specifiche **può essere** causa di confusione per i consumatori, la Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di **specificare o** integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Or. en

Motivazione

Aggiunta di "concorrenza" in relazione all'aggiunta effettuata al considerando 1.

Emendamento 392 **Mathilde Androuët**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione può adottare atti **delegati** conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Emendamento

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione può adottare atti **di esecuzione** conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Or. fr

Emendamento 393

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione *può adottare* atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Emendamento

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Or. en

Emendamento 394

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) stabilendo gli impatti ambientali pertinenti che sono contemplati dall'attestazione; possono essere categorie di impatto ambientale che rientrano nei metodi dell'impronta ambientale quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale, comprese le fibre, sostenibilità o prestazioni ambientali,

*elementi a base biologica,
biodegradabilità, biodiversità, prevenzione
e riduzione dei rifiuti;*

Or. en

Emendamento 395
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) stabilendo le norme per valutare gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali e le prestazioni ambientali, anche definendo le attività, i processi, i materiali, le emissioni o l'uso di un prodotto che contribuiscono in modo significativo o non possono contribuire agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali rilevanti;

Emendamento

a) stabilendo le norme per valutare gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali e le prestazioni ambientali, anche definendo le attività *e, se del caso, la loro intensità e portata*, i processi, i materiali, le emissioni o l'uso di un prodotto che contribuiscono in modo significativo o non possono contribuire agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali rilevanti;

Or. en

Emendamento 396
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali devono essere fornite informazioni primarie e* definendo i criteri che consentono di valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie; oppure

Emendamento

b) definendo i criteri che consentono di valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie; oppure

Or. en

Emendamento 397
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) *definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita* relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.

Emendamento

c) *facendo riferimento alle metodologie pertinenti* relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.

Or. en

Emendamento 398
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 399
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 400
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 401
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. A integrazione delle disposizioni concernenti l'attestazione delle asserzioni di zero emissioni nette o di neutralità climatica, la Commissione adotta un atto delegato per specificare ulteriormente i

criteri riguardanti tale attestazione, delineando anche un processo trasparente per la definizione e la classificazione delle emissioni residue sulla base di valutazioni di impatto e di consultazioni multilaterali dei portatori di interessi, anche con il coinvolgimento del Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 402
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

Emendamento

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali **quali il Codice di buone pratiche e i principi di affidabilità dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL)**, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 403
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni

Emendamento

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni

per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche **aggiornate** o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

Or. cs

Emendamento 404
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la solidità dei sistemi di etichettatura ambientale e di sostenibilità, compresi i sistemi di certificazione privati;

Or. en

Emendamento 405
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il lavoro già svolto nell'ambito delle PEFCE;

Or. en

Emendamento 406
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) il contributo potenziale di specifici gruppi di prodotti o settori al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

Emendamento

b) il contributo potenziale di specifici gruppi di prodotti o settori **e degli ecosistemi su cui sono basati e su cui incidono** al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, **nonché in materia di biodiversità**, dell'Unione;

Or. en

Emendamento 407

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e le regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione esistenti, nonché la necessità di adattare tali regole alle prescrizioni di cui alla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 408

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle piccole e medie imprese ("PMI").

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle **microimprese e delle** piccole e medie imprese ("PMI").

Emendamento 409
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) le opinioni dei portatori di interessi pertinenti quali l'industria, comprese le PMI, enti di normazione, marchi di qualità ecologica, sindacati e associazioni, professionisti, rivenditori al dettaglio, importatori, organizzazioni per la tutela ambientale, organizzazioni dei consumatori, ricercatori e altri esperti.

Or. en

Emendamento 410
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché norme concrete sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali siano elaborate secondo modalità trasparenti, consultando i portatori di interessi pertinenti, compresi gli esperti nazionali, le organizzazioni dei consumatori e altri attori della società civile. Tale processo comporta altresì l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale,

comprese le fibre, sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 411
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta un piano di lavoro recante definizione delle priorità in relazione a asserzioni specifiche, per le quali l'assenza di chiare prescrizioni riguardanti l'attestazione e la comunicazione potrebbe essere causa di asserzioni ingannevoli e che necessitano della formulazione di ulteriori prescrizioni mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 18 e previa consultazione dei portatori di interessi attraverso il Forum consultivo per le asserzioni ambientali. Tale piano di lavoro è riesaminato e aggiornato regolarmente al fine di tenere conto del monitoraggio periodico delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 412
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *In assenza di un metodo scientifico riconosciuto o di prove sufficienti per valutare gli impatti e gli aspetti ambientali, l'esclusione di tali impatti è trasparente e vengono profusi sforzi volti a elaborare metodi e raccogliere prove per consentire la valutazione del relativo impatto. Finché non viene elaborato un metodo conforme alle prescrizioni definite al primo paragrafo, non sono formulate asserzioni riguardanti tali impatti ambientali.*

Or. en

Emendamento 413

Marlene Mortler

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Entro il 2026 la Commissione crea una banca dati di metodologie riconosciute ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.*

Or. en

Emendamento 414

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta un piano di lavoro, che copre un periodo di almeno tre anni,*

recante definizione delle priorità in relazione a asserzioni specifiche, per le quali l'assenza di chiare prescrizioni riguardanti l'attestazione e la comunicazione potrebbe essere causa di asserzioni ingannevoli e che necessitano della formulazione di ulteriori prescrizioni mediante atti delegati, in conformità degli articoli 18 e 18 bis ("forum consultivo").

Tale piano di lavoro è riesaminato e aggiornato regolarmente e almeno ogni tre anni, al fine di tenere conto del monitoraggio periodico delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20.

Il primo piano di lavoro è corredato di una valutazione della conformità e dell'equivalenza dei sistemi di etichettatura ambientale e delle asserzioni ambientali esplicite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, agli obblighi contemplati nella presente direttiva. A tal fine, la Commissione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Or. en

Emendamento 415
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Entro il 2025, la Commissione, coadiuvata dal comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 19, elabora e pubblica orientamenti sui metodi scientifici e sulle norme che possono essere accettati per effettuare la valutazione relativa alle asserzioni sull'impronta ambientale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

lettera b).

Or. en

Emendamento 416
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'attestazione di asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto *o un professionista* ha un impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti *o professionisti* ("asserzioni ambientali comparative") è conforme, oltre che all'articolo 3, alle disposizioni seguenti:

Emendamento

1. L'attestazione di asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto ha un impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti ("asserzioni ambientali comparative") è conforme, oltre che all'articolo 3, alle disposizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 417
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti *o dei professionisti* con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto *o del professionista* oggetto dell'asserzione;

Emendamento

a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 418
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti ***o dei professionisti*** con cui sono raffrontati sono generati o estrapolati con modalità equivalenti a quelle usate per i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali ***del prodotto o del professionista*** oggetto dell'asserzione;

Emendamento

b) i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti con cui sono raffrontati sono generati o estrapolati con modalità equivalenti a quelle usate per i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali ***dei prodotti di una vasta gamma di professionisti*** oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 419
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

Emendamento

c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti ***ragionevolmente pertinenti*** raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

Or. en

Emendamento 420
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni *e* i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni *e* ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

Emendamento

a) le informazioni, i dati *e il metodo* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni, ai dati *e al metodo* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

Or. en

Emendamento 421

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti *e i professionisti* raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti *e i professionisti*;

Emendamento

c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti;

Or. en

Emendamento 422

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e gli

Emendamento

d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e gli

impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi **specifici del prodotto** sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

Or. en

Emendamento 423
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti **e i** professionisti raffrontati e gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti **e i professionisti**;

Emendamento

d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti **di una vasta gamma di** professionisti raffrontati e gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti;

Or. en

Emendamento 424
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite con modalità equivalenti per i prodotti **e i** professionisti raffrontati.

Emendamento

e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite con modalità equivalenti per i prodotti **di una vasta gamma di** professionisti raffrontati.

Or. en

Emendamento 425
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le asserzioni ambientali comparative riguardanti professionisti soggetti a sistemi di etichettatura ambientale diversi contengono dettagli concernenti la metodologia di confronto e le caratteristiche dei relativi sistemi.

Or. en

Emendamento 426
Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora un'asserzione ambientale comparativa riguardi un miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, ***di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori***, l'attestazione dell'asserzione spiega in che modo tale miglioramento incide su altri impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali rilevanti del prodotto oggetto dell'asserzione e indica chiaramente l'anno di riferimento per il raffronto.

2. Qualora un'asserzione ambientale comparativa riguardi un miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, l'attestazione dell'asserzione spiega in che modo tale miglioramento incide su altri impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali rilevanti del prodotto oggetto dell'asserzione e indica chiaramente l'anno di riferimento per il raffronto.

Or. fr

Emendamento 427
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Si presume che un'asserzione ambientale esplicita sia conforme agli articoli 3 e 5, qualora sia basata su prescrizioni specifiche nel quadro di un sistema di etichettatura ambientale certificato e possa quindi essere comunicata senza ulteriore documentazione o verifica.

Or. en

Emendamento 428
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nei casi in cui le condizioni locali, la disponibilità di metodi di verifica, le fonti di dati o la variazione geografica relativa all'impatto ambientale di determinate misure presentino complicazioni significative per i professionisti in termini di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è possibile accordare deroghe subordinate alla condizione che i professionisti ricorrano a un ente terzo indipendente di verifica, riconosciuto dall'autorità di regolamentazione pertinente. Tale ente valuta le misure alternative proposte dal professionista per affrontare le complicazioni locali e ne conferma l'accuratezza, la correttezza e la trasparenza.

Emendamento 429
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10. ***In caso di richiesta le microimprese potranno utilizzare moduli semplificati per redigere e presentare le asserzioni ambientali esplicite comparative di cui ai medesimi paragrafi.***

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 430
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, ***a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il***

certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 431

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ***o piccole o medie imprese*** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. fr

Emendamento 432

Emma Wiesner, Ulrike Müller

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ***o piccole imprese*** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 433
Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ***o PMI*** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 434
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

soppresso

¹¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 435
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo. ***Gli Stati membri provvedono affinché la divulgazione delle informazioni e dei dati richiesti non interferisca con la proprietà intellettuale di una società, né riveli informazioni commerciali riservate o sensibili in conformità della direttiva (UE) 2016/943.***

Emendamento 436
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo. ***Le informazioni riguardanti i segreti commerciali e la proprietà intellettuale quali definiti dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sono protette ai sensi della normativa dell'UE e non devono essere divulgate.***

Emendamento 437
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita ***e implicita, nonché gli impatti ambientali negativi***, conformemente al presente articolo.

Emendamento 438
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista, **compresi i mercati online**, sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 439
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista, **compresi i mercati online**, sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 440
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista, **compresi i mercati online**, sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Emendamento 441
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto **o il professionista** interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d).

Emendamento

2. Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d).

Emendamento 442
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto o il professionista interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d).

Emendamento

2. Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto o il professionista interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d). ***Ciò non si applica alle asserzioni ambientali esplicite basate su prescrizioni specifiche nel quadro di un sistema di etichettatura ambientale, che sono state verificate e hanno ricevuto un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Tali asserzioni possono essere comunicate senza essere soggette a***

un'ulteriore verifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 443

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le prescrizioni definite al paragrafo 2 non si applicano alle asserzioni ambientali esplicite basate su prescrizioni specifiche nel quadro di un marchio ambientale nazionale o regionale ufficialmente riconosciuto in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010, che sono state verificate e hanno ricevuto un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Tali asserzioni possono essere comunicate senza essere soggette a un'ulteriore verifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.*

Or. en

Emendamento 444

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso **o il fine vita** rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore

il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

dovrebbe utilizzare *o smaltire* il prodotto *a fine vita* al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono *chiaramente visibili e* messe a disposizione unitamente all'asserzione.

Or. en

Emendamento 445

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

Emendamento

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include, *se del caso*, informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

Or. en

Emendamento 446

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.*

Emendamento

soppresso

Motivazione

Non è chiaro cosa possa rappresentare una prestazione ambientale futura. In altri termini, il concetto è troppo vago e l'obbligo di rendicontazione è ambiguo.

Emendamento 447**Kim Van Sparrentak, Malte Gallée**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Articolo 5 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include ***un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.***

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita è ***conforme alle seguenti prescrizioni:***

a) l'asserzione si fonda su impegni chiari, oggettivi, basati su un approccio scientifico, disponibili al pubblico, verificabili e misurabili, sostenuti dal livello di gestione più elevato del professionista che presenta l'asserzione;

b) l'asserzione è corredata di un piano di attuazione dettagliato, realistico e disponibile al pubblico, che include obiettivi intermedi e con scadenze precise, da conseguire sulla base di tecnologie esistenti e tecnicamente valide e di una dotazione di bilancio adeguata;

c) l'asserzione comprende una rendicontazione annuale disponibile al pubblico sul raggiungimento degli obiettivi, compresi gli impegni non realizzati;

d) le asserzioni ambientali che comunicano un miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista in relazione ad aspetti ambientali individuali pertinenti

comprendono l'anno di riferimento e gli indicatori che riflettono le prestazioni nell'anno con cui avviene il raffronto e nell'anno correlato al miglioramento esposto nell'asserzione;

e) nelle asserzioni non figurano azioni né obiettivi già conseguiti;

f) l'attestazione delle asserzioni ambientali che comunicano un miglioramento delle prestazioni del prodotto o del professionista in relazione a impatti ambientali specifici indica in che modo il miglioramento comunicato incide su altri impatti ambientali pertinenti per il prodotto o il professionista;

g) il piano di attuazione di cui alla lettera b) è verificato periodicamente da un esperto terzo indipendente, le cui risultanze sono rese disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 448
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un **prodotto o di un** professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno, **basato su un approccio scientifico e misurabile**, ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo, **definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, disponibile al pubblico, che comprende informazioni esaustive su obiettivi intermedi concreti e verificabili, corredati di piani di monitoraggio e rendicontazione. Tali piani sono verificati periodicamente da un**

esperto terzo indipendente, le cui risultanze sono rese disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 449
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Qualora riguardi* le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, *l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.*

Emendamento

4. *Le asserzioni ambientali esplicite che riguardano* le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista *sono vietate a meno che non includano impegni con scadenze precise, per i quali il professionista che presenta l'asserzione definisce una tabella di marcia concreta in cui espone la modalità con cui intende realizzare tale impegno, la cui credibilità deve essere verificata dall'autorità pertinente. Sono attuate disposizioni per il monitoraggio dei successivi progressi, attraverso una valutazione periodica da parte della pertinente autorità terza competente.*

Or. en

Emendamento 450
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un *prodotto o di un* professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un *impegno* ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un *piano di attuazione corredato di impegni misurabili* ad apportare miglioramenti alle

del valore entro un certo periodo di tempo.

operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo. **Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.**

Or. en

Emendamento 451
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita **è basata su un approccio scientifico**, include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo **ed è comunicata al consumatore in maniera trasparente.**

Or. en

Emendamento 452
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno **specifico** ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Or. cs

Emendamento 453
Dolors Montserrat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include **un impegno** ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include **un'aspirazione** ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Or. en

Emendamento 454
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Qualora riguardi** le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, **l'asserzione ambientale esplicita** include **un impegno** ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. **L'asserzione ambientale esplicita riguardante** le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista include **un'aspirazione** ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Or. en

Motivazione

L'onere burocratico e i costi sono sproporzionati per le imprese di dimensioni inferiori rispetto alle piccole imprese e, per tale motivo, non dovrebbero essere applicati ad esse.

Emendamento 455
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le asserzioni ambientali esplicitate siano vietate per i prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche ("PBT"), molto persistenti e molto bioaccumulabili ("vPvB"), persistenti, mobili e tossiche ("PMT") o molto persistenti e molto mobili ("vPvM") a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, così come per i beni contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Nell'applicare tale divieto, gli Stati membri tengono conto dell'uso del prodotto e valutano se tali sostanze sono a diretto contatto con il consumatore.

Or. en

Emendamento 456
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. *Le asserzioni ambientali esplicite sono vietate per i prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche ("PBT"), molto persistenti e molto bioaccumulabili ("vPvB"), persistenti, mobili e tossiche ("PMT") o molto persistenti e molto mobili ("vPvM") a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, così come per i beni contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tranne quando il loro uso è considerato essenziale per la società.*

Or. en

Emendamento 457
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. *Sono vietate le asserzioni ambientali esplicite basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che un*

prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 458
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto dell'Unione.

Emendamento

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite ***e pienamente armonizzate*** nel diritto dell'Unione. ***Tale classificazione è comunicata ai clienti in maniera trasparente. Le asserzioni sugli impatti ambientali cumulativi non assumono la forma di un'asserzione ambientale generica.***

Or. en

Emendamento 459
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto

Emendamento

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto

dell'Unione.

dell'Unione *e in linea con le norme internazionali o europee.*

Or. en

Emendamento 460

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo *sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto dell'Unione.*

Emendamento

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo *se si basano su marchi ambientali conformi all'articolo 7.*

Or. en

Emendamento 461

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Sono vietate le asserzioni ambientali esplicite basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che inducono a ritenere che un prodotto o l'attività di un professionista abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 462

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le asserzioni ambientali esplicite su un prodotto o sul professionista non contengono compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 463

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Per i marchi ambientali basati su diversi livelli di prestazioni, le classi di prestazioni disponibili sono indicate chiaramente nella medesima rappresentazione visiva, unitamente al livello attribuito al prodotto, al processo o all'impresa. Ulteriori informazioni riguardanti la definizione delle classi sono fornite conformemente al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 464

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. *Le asserzioni ambientali esplicite presentate da settori altamente inquinanti sono corredate di informazioni chiare e visibili per il consumatore, in cui si specifica che il settore e i relativi prodotti producono un impatto complessivo negativo sull'ambiente.*

Or. en

Emendamento 465
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente. ***Per le asserzioni basate su un sistema di etichettatura ambientale che hanno ricevuto un certificato di conformità a seguito di una verifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, il marchio in quanto tale costituisce un'informazione sufficiente.***

Or. en

Emendamento 466
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione

ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

ambientale esplicita, sull'attestazione e **quelle di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4**, sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Or. ro

Emendamento 467
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente, **a meno che l'asserzione non sia basata su sistemi di etichettatura ambientale.**

Or. en

Emendamento 468
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR, **attraverso un passaporto digitale del prodotto**, o equivalente.

Or. en

Emendamento 469
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Tutte le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione **del pubblico** insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Or. en

Emendamento 470
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Emendamento

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione **del pubblico** insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Or. en

Emendamento 471
Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Dette informazioni comprendono **almeno** i
PE756.118v01-00

Emendamento

Dette informazioni comprendono i seguenti
AM\1290079IT.docx

seguenti elementi:

elementi, *proteggendo nel contempo le informazioni sensibili e i segreti commerciali*:

Or. en

Emendamento 472

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Dette informazioni comprendono almeno *i seguenti elementi*:

Dette informazioni comprendono almeno:

Or. en

Emendamento 473

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Dette informazioni *comprendono almeno i seguenti elementi*:

Dette informazioni *contengono*:

Or. en

Emendamento 474

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;*

soppresso

Emendamento 475
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;

Emendamento

a) gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione; **per un prodotto derivante da un'attività certificata e recante un marchio ambientale, è incluso sempre il contenuto minimo certificato possibile all'interno del prodotto, anche se è pari a zero.**

Or. en

Motivazione

Per quanto possa sembrare assurdo, questo è ciò a cui potrebbero essere soggetti i consumatori europei. Professionista certificato e nessun materiale certificato nel prodotto finale concreto effettivo.

Emendamento 476
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;

Emendamento

a) gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, **compresi gli impatti ambientali negativi;**

Or. en

Emendamento 477
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le norme dell'Unione o internazionali applicabili, se del caso; **soppresso**

Or. en

Emendamento 478
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²; **soppresso**

¹¹² *Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 479
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

soppresso

¹¹² *Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 480
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, **a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;**

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 481
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, ***a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²***;

Emendamento

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti.

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 482
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento

c) gli studi, **compresa la valutazione di cui all'articolo 3**, o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 483
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, **a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2,**

Emendamento

c) gli studi, **compresa la valutazione di cui all'articolo 3**, o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti;

punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² *Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 484
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) una breve spiegazione del modo in cui sono stati conseguiti i miglioramenti oggetto dell'asserzione; *soppresso*

Or. en

Emendamento 485
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) una breve spiegazione del modo in cui sono stati conseguiti i miglioramenti oggetto dell'asserzione; *soppresso*

Or. en

Emendamento 486

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

*e) il certificato di conformità di cui
all'articolo 10 relativo all'attestazione
dell'asserzione e i recapiti del verificatore
che lo ha redatto;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 487

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) per le asserzioni ambientali
esplicite relative al clima che si basano su
compensazioni delle emissioni di gas a
effetto serra, le informazioni sulla misura
in cui si basano su compensazioni e se
queste ultime si riferiscono a riduzioni o
assorbimenti delle emissioni;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 488

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

*f) per le asserzioni ambientali
esplicite relative al clima che si basano su
compensazioni delle emissioni di gas a
effetto serra, le informazioni sulla misura* **soppresso**

in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

Or. en

Emendamento 489
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni; **soppresso**

Or. en

Emendamento 490
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni; **soppresso**

Or. en

Emendamento 491

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per le asserzioni **ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra**, le informazioni **sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle** emissioni;

Emendamento

f) per le asserzioni **di zero emissioni nette e di neutralità climatica**, le informazioni **riguardanti la quota di emissioni residue rispetto alle emissioni totali, la quota di emissioni biogeniche e fossili rispetto a tali emissioni residue, nonché la quantità e il mezzo di stoccaggio (geochimico o biologico) dei crediti di assorbimento di carbonio certificati nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio che sono stati ritirati per bilanciare le emissioni residue;**

Or. en

Emendamento 492

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che **si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che **riguardano crediti di carbonio o altri contributi a progetti ambientali, l'indicazione se questi** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni **o ad altri impatti ambientali;**

Or. en

Emendamento 493

Emma Wiesner, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su **compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;**

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su assorbimenti **di carbonio, i certificati delle unità corrispondenti ai sensi del regolamento 2022/0394;**

Or. en

Emendamento 494

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

Emendamento

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni, **prevenzioni** o assorbimenti delle emissioni;

Or. ro

Emendamento 495

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) per le asserzioni ambientali formulate da industrie altamente inquinanti, le informazioni contenute nell'asserzione sono chiare per quanto riguarda l'impatto negativo complessivo

del prodotto sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 496

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione.

Emendamento

g) una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione, **e che non comprenda le informazioni riservate e qualificabili come segreto commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943.**

Or. ro

Emendamento 497

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione.

Emendamento

g) una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione **senza comprendere le informazioni riservate e qualificabili come segreto commerciale in linea con**

l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.

Or. en

Emendamento 498

Petros Kokkalis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) per le asserzioni relative alle prestazioni ambientali future sotto forma di un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette (asserzioni sul progresso verso l'azzeramento delle emissioni nette), gli obiettivi attuali di riduzione delle emissioni con scadenze precise e la spiegazione del campo di applicazione, delle metodologie e dei quadri applicati, nonché la modalità con cui le emissioni residue saranno neutralizzate con assorbimenti di carbonio ad alta durabilità, nel rispetto del principio di parità, in linea con i principi europei di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464^{1 bis};

^{1 bis} Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

Or. en

Emendamento 499

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) qualora un marchio di sostenibilità si basi su diversi livelli di prestazioni, le classi esistenti devono essere chiaramente indicate nella medesima rappresentazione visiva, unitamente al livello assegnato al prodotto, al processo o all'impresa. Occorre fornire ulteriori informazioni riguardanti la definizione delle classi.

Or. en

Emendamento 500

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

soppresso

Or. en

Emendamento 501

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

soppresso

Or. en

Emendamento 502

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole e medie imprese (PMI)** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 503

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole o medie**

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Or. fr

Emendamento 504

Marlene Mortler

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono *microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono *piccole imprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

L'onere burocratico e i costi sono sproporzionati per le imprese di dimensioni inferiori rispetto alle piccole imprese e, per tale motivo, non dovrebbero essere applicati ad esse.

Emendamento 505

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non

Emendamento

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non

richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Or. cs

Emendamento 506

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. ***Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c), la Commissione può adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Emendamento

8. La Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Or. en

Emendamento 507

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle

Emendamento

8. Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle

norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c), la Commissione **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c), la Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Or. en

Emendamento 508
Beatrice Covassi, Achille Variati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Le asserzioni ambientali sono comunicate in un linguaggio che possa essere compreso dai consumatori negli Stati membri in cui il prodotto o il servizio è commercializzato.

Or. en

Emendamento 509
Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti

ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto **dello stesso professionista o** di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, **salvo** se si basano su elementi che dimostrano che il miglioramento è significativo **ed è stato realizzato** negli ultimi cinque anni.

ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori. **Tuttavia le asserzioni ambientali comparative possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali dello stesso professionista** se si basano su elementi che dimostrano che il miglioramento è significativo **e se sono state formulate** negli ultimi cinque anni.

Or. fr

Emendamento 510
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista **o di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori**, salvo se si basano su **elementi che dimostrano che il miglioramento è significativo ed è stato realizzato negli ultimi cinque anni**.

Emendamento

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, salvo se si basano su **prove e specificano chiaramente l'anno di riferimento per il confronto**.

Or. ro

Emendamento 511
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.
Se un marchio ambientale dimostra che la sua metodologia si basa sull'utilizzo di metodi di valutazione scientifici e riproducibili, solo la metodologia generale del marchio deve essere soggetta a verifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ma non le prescrizioni e le relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio.

Or. en

Emendamento 512
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali ***che sono legalmente registrati nel paese*** soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.
Se un marchio ambientale dimostra che la sua metodologia si basa sull'utilizzo di metodi di valutazione scientifici e riproducibili, su un approccio basato sul ciclo di vita e su prescrizioni specifiche del prodotto, valutati da laboratori indipendenti, solo la metodologia generale del marchio deve essere soggetta a verifica conformemente all'articolo 10,

paragrafo 2, ma non le prescrizioni e le relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio.

Or. en

Emendamento 513
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10. ***Il presente paragrafo si applica a tutti i marchi ambientali che attribuiscono una valutazione o un punteggio a un prodotto o a un professionista, compresi quelli gestiti da operatori economici e non economici.***

Or. ro

Emendamento 514
Maria Spyraiki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10. ***Il presente paragrafo si applica a tutti i marchi ambientali che attribuiscono un punteggio a un prodotto o a un professionista, compresi quelli gestiti da operatori economici e non***

economici.

Or. en

Emendamento 515
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I sistemi di etichettatura ambientale possono presentare un elenco di asserzioni che i professionisti possono formulare sulla base del marchio ai fini della verifica. Gli Stati membri provvedono affinché tali asserzioni soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 6 e siano soggette a verifica a norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 516
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora un marchio ambientale nazionale o regionale ufficialmente riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 dimostri che la sua metodologia di valutazione è conforme all'articolo 3 e si avvalga di un approccio basato sul ciclo di vita e di prescrizioni specifiche del prodotto, valutati da laboratori indipendenti, solo la metodologia del marchio è soggetta a verifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e non le prescrizioni e le

relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio.

Or. en

Emendamento 517
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista. ***Fino all'adozione di una legge specifica dell'Unione che istituisca tale sistema di etichettatura, i marchi ambientali possono presentare una valutazione o un punteggio solo se si basano su una metodologia di analisi del ciclo di vita completo conforme ai requisiti della presente direttiva.***

Or. ro

Emendamento 518
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale ***istituiti a norma del diritto dell'Unione*** possono attribuire un

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale ***che adottano un metodo scientifico e riproducibile, attuato da***

punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

organizzazioni indipendenti conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, e i marchi ambientali di proprietà di operatori privati che sono stati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 10 della direttiva in relazione alla loro metodologia di punteggio possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Or. en

Emendamento 519
Maria Spyra

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista. ***Finché non sarà adottata una normativa dell'Unione adeguata che istituisce un tale sistema di etichettatura, i marchi ambientali possono attribuire un punteggio solamente se si fondano su una metodologia basata sull'analisi del ciclo di vita completo, conformemente alle prescrizioni contemplate nella presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 520
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **istituiti a norma del diritto dell'Unione** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali **conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo e** assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **basati su metodi di valutazione scientifici, indipendenti e riproducibili e su un approccio improntato al ciclo di vita** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Or. en

Emendamento 521
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **istituiti a norma del diritto dell'Unione** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **che adottano un metodo scientifico e riproducibile, attuato da organizzazioni indipendenti conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo**, possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Or. en

Emendamento 522
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Emendamento

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione, ***che garantiscono la piena armonizzazione o un'equivalenza riconosciuta dei prodotti***, possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Or. en

Emendamento 523
Emma Wiesner, Andrus Ansip

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 18 della presente direttiva per istituire sistemi di etichettatura dell'impronta di carbonio obbligatori basati sul ciclo di vita per le categorie di prodotto che rientrano nelle PEF CR. Unitamente all'elaborazione del metodo PEF e all'introduzione di ulteriori categorie di impatto, il numero delle PEF CR aumenterà e a ciò faranno seguito atti delegati complementari. Tale marchio è chiaramente visibile per tutti i consumatori.

Or. en

Motivazione

Con l'introduzione di un sistema di etichettatura dell'impronta di carbonio obbligatorio, i consumatori sono messi a conoscenza dell'impatto ambientale mantenendo al contempo

condizioni di parità che non incidono nello specifico sui soggetti all'avanguardia.

Emendamento 524
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I punteggi aggregati che non riguardano unicamente o prevalentemente gli aspetti o gli impatti ambientali, ma tengono conto anche di altre dimensioni nei criteri di ponderazione quali prezzo, qualità o durabilità, sono ammessi purché soddisfino le prescrizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo per quanto concerne la componente ambientale del marchio.

Or. en

Emendamento 525
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nessun sistema di etichettatura è impiegato per ricompensare l'industria del tabacco per le sue attività ecologicamente responsabili o per i suoi sforzi a favore del clima e dell'ambiente, poiché tale settore è a livello strutturale altamente inquinante e, pertanto, non è in grado di soddisfare le prescrizioni necessarie.

Or. en

Emendamento 526
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

Emendamento

1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione, **istituito da un'autorità pubblica o da operatori privati**, che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale **o di sostenibilità**.

Or. en

Emendamento 527
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

Emendamento

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente **online**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

Or. cs

Emendamento 528
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) gli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono esenti da conflitti di interessi e sono indipendenti dai professionisti che utilizzano il marchio, e sono costituiti da un gruppo eterogeneo di portatori di interessi, comprese organizzazioni ambientali e dei consumatori;

Or. en

Emendamento 529
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è certificato nel quadro di una certificazione diversa da quella della catena di custodia;

Or. en

Emendamento 530
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

b) le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente **online**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

Or. cs

Emendamento 531
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il sistema di certificazione è solido, è concepito e attuato al fine di individuare e affrontare casi di frode, con la capacità di tracciare integralmente le transazioni riguardanti tutti gli aspetti qualitativi e quantitativi tra gli enti nella catena di approvvigionamento e fornendo piena certezza in merito all'asserzione di certificazione dell'origine e dei materiali;

Or. en

Emendamento 532
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) vi è una certezza in merito alla presenza fisica effettiva del materiale certificato nel prodotto finale in ogni singolo caso a un livello minimo del 50 %;

Or. en

Emendamento 533
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le **microimprese e le** piccole e medie imprese, **anche stabilendo tariffe ragionevoli e non discriminatorie**;

Or. en

Emendamento 534
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **le condizioni per aderire** ai sistemi di etichettatura ambientale **sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese**;

Emendamento

c) **l'accesso** ai sistemi di etichettatura ambientale **è aperto a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie per tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi alle prescrizioni del sistema**;

Or. en

Emendamento 535
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **pubblica e trasparente** a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi **esente da conflitti di interessi** che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista

della società. ***Il gruppo di portatori di interessi garantisce la propria indipendenza dal titolare del sistema di etichettatura ambientale ed è costituito da rappresentanti di istituzioni accademiche, organizzazioni dei consumatori, sindacati e organizzazioni ambientali;***

Or. en

Emendamento 536
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo ***eterogeneo*** di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da ***un gruppo di esperti del settore con una comprovata esperienza scientifica pertinente*** in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo di portatori di interessi ***che rappresenta gli Stati membri con PIL che variano da livelli superiori a livelli inferiori rispetto alla media dei PIL dell'UE,*** che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista ***economico e*** della società;

Or. en

Emendamento 537
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state

elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **a un gruppo eterogeneo di** portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate, **ove pertinente e necessario**, per consultazione **ai** portatori di interessi **che applicano il sistema di etichettatura o ne sono interessati, o ai loro rappresentanti**, che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Or. en

Motivazione

I portatori di interessi non sono necessariamente esperti né sono l'obiettivo di ciascuna asserzione. Sarebbe ragionevole che solo i portatori di interessi che applicano il sistema o i loro rappresentanti possano fornire un riscontro.

Emendamento 538

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi **che le applicano o ne sono interessati, o ai loro rappresentanti**, che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Or. en

Emendamento 539

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **a un gruppo eterogeneo di** portatori di interessi che **le ha riesaminate garantendone la** rilevanza **dal punto di vista della società**;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **ai** portatori di interessi **che applicano il sistema di etichettatura o ne sono interessati, o ai loro rappresentanti**, che **le hanno valutate e hanno concordato sulla loro** rilevanza;

Or. en

Emendamento 540

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Emendamento

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate, **ove pertinente e necessario**, per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Or. en

Emendamento 541

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il sistema è concepito in modo tale

che un audit eseguito da un verificatore, condotto correttamente osservando tutte le procedure, non consenta la manipolazione;

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del processo di audit di taluni sistemi di certificazione, come è stato riferito, una società certificata, nel quadro degli attuati sistemi di audit relativi al certificato di conformità, può vendere prodotti contenenti un volume di materiale a base di legno "certificato" che supera il volume della materia prima certificata acquistata. Può agire in tal senso nonostante l'audit, con cui non si ha alcun modo di controllare tale aspetto, tranne in circostanze molto speciali.

Emendamento 542

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale ***in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.***

Emendamento

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale ***e sanzioni pecuniarie.***

Or. en

Emendamento 543

Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e

Emendamento

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure ***trasparenti*** per affrontare i casi di non conformità e

prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

Or. en

Emendamento 544
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il sistema di etichettatura ambientale riesamina periodicamente i suoi obiettivi, le sue strategie e le prestazioni dei suoi strumenti e sistemi, sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti. Qualora dal riesame emerga che sono possibili miglioramenti, il sistema aggiorna le prescrizioni di base al fine di riflettere gli sviluppi tecnici e aumentare il livello di ambizione.

Or. en

Emendamento 545
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un solido regime di monitoraggio e valutazione per valutare periodicamente le prestazioni e gli impatti delle prescrizioni del marchio e, se del caso, per aggiornare le prescrizioni al fine di riflettere gli sviluppi tecnici e

*aumentare il livello di ambizione
ambientale.*

Or. en

Emendamento 546
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f bis) il sistema di etichettatura
ambientale riesamina periodicamente i
suoi obiettivi, le sue strategie e le
prestazioni dei suoi strumenti e sistemi,
sulla base delle migliori pratiche, dei dati
scientifici e delle evidenze più recenti;*

Or. en

Emendamento 547
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f ter) il sistema di etichettatura
ambientale dispone di un solido regime di
monitoraggio e valutazione che consente
di effettuare valutazioni periodiche delle
prestazioni e degli impatti delle relative
prescrizioni ambientali.*

Or. en

Emendamento 548
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

soppresso

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 549

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

soppresso

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo

sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 550

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

soppresso

Or. fr

Emendamento 551

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i

soppresso

marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 552
Emma Wiesner, Andrus Ansip

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 553
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato

soppresso

dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 554

Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, *a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.*

Emendamento

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, *garantendo l'applicazione in via prioritaria di questi ultimi.*

Or. it

Emendamento 555

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 556
Emma Wiesner, Andrus Ansip

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

soppresso

Emendamento

Or. en

Emendamento 557
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

soppresso

Emendamento

Or. en

Emendamento 558
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

soppresso

Emendamento

Or. en

Emendamento 559
Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione. ***Tuttavia, gli Stati membri possono istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale per tipi o categorie di prodotti per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo biologico; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle indicazioni di origine e repressione della concorrenza sleale.***

Or. it

Emendamento 560
Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato

Emendamento

soppresso

dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 561

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali **di cui al paragrafo 3,**

Emendamento

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche **degli Stati membri o** di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione, **senza indebito ritardo,** prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o

e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

regionali, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche *degli Stati membri* o di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

I sistemi di etichettatura nazionali o regionali istituiti dalle autorità pubbliche sono periodicamente valutati dalla Commissione per garantire che continuino a offrire valore aggiunto in termini di ambizione ambientale e a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 562

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura

Emendamento

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto **significativo** in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I

ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 563
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni otto anni, la Commissione valuta la conformità alla direttiva di tutti i sistemi privati di etichettatura ambientale esistenti. A condizione che soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, un sistema può continuare ad assegnare il marchio ambientale e di sostenibilità nell'ambito di una pratica commerciale tra imprese e consumatori sul mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 564
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano

soppresso

approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

Or. en

Emendamento 565

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e

soppresso

soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 566
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

***Gli Stati membri provvedono** affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.*

Emendamento

La Commissione provvede** affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati, **secondo un processo di approvazione armonizzato a livello dell'UE**, solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. **L'approvazione di nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale segue gli orientamenti sui processi di approvazione dell'UE per garantire coerenza all'interno del mercato.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire coerenza nel mercato unico e di evitare distorsioni, è opportuno che il processo di approvazione di nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale avvenga a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale.

Emendamento 567
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *provvedono affinché* i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati *dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]* siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di *ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino* le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri *devono definire una procedura per l'approvazione di nuovi* sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati, *basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. Tale procedura deve applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione e deve soddisfare* le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 568
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di *ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro*

Emendamento

La Commissione provvede affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati, *secondo un processo di approvazione armonizzato a livello dell'UE*, solo se offrono un valore aggiunto in termini di *ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle*

capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. ***L'approvazione di nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale segue gli orientamenti sui processi di approvazione dell'UE per garantire coerenza all'interno del mercato.***

Or. en

Emendamento 569
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali *o* regionali di cui al **paragrafo 3**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali, regionali *o ad altri sistemi istituiti da operatori privati* di cui al **presente articolo**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 570
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati ***che sono legalmente registrati nel paese*** dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 571
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati ***dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]*** siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati siano approvati, ***senza indebito ritardo***, solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti

delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 4, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 572
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto **significativo** in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 573
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la

data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e **a condizione che** soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. cs

Emendamento 574
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel considerare ciò che costituisce un valore aggiunto, gli Stati membri devono riconoscere la capacità di tali sistemi di reagire rapidamente alle norme innovative più recenti relative all'industria e all'ambiente.

Or. ro

Emendamento 575
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi privati di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a

condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 576
Emma Wiesner, Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 577
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione **di nuovi** sistemi di etichettatura ambientale.

Emendamento

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione **dei** sistemi di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 578
Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

soppresso

Or. en

Emendamento 579

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati ***e presentano alla Commissione i documenti di cui al paragrafo 6.***

Gli Stati membri valutano periodicamente i sistemi istituiti da operatori privati al fine di garantire che continuino a offrire un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale e a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 580

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

La Commissione provvede a monitorare i sistemi regionali e nazionali ed elabora

un elenco completo, disponibile al pubblico, allo scopo di evitare l'esistenza parallela di molteplici sistemi riguardanti gli stessi aspetti in diverse regioni nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 581
Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

soppresso

a) la logica alla base dello sviluppo del regime;

b) l'ambito di applicazione proposto per il regime;

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

d) una proposta di progetto di criteri e la metodologia utilizzata per sviluppare e assegnare il marchio ambientale unitamente agli impatti previsti sul mercato;

e) una descrizione dettagliata della titolarità e degli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale.

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei

sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 582
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

Emendamento

Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 4, **4 bis** e 5, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

Or. en

Emendamento 583
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per ottenere le approvazioni di cui **ai paragrafi 4 e 5**, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

Emendamento

Per ottenere le approvazioni di cui **al paragrafo 4**, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

Or. en

Emendamento 584
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi **o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;**

Emendamento

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 585

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Emendamento

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche **degli Stati membri o** di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Or. en

Emendamento 586

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi

Emendamento

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto **significativo** come indicato al paragrafo 4

di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Or. en

Emendamento 587
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o **al paragrafo 5** per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Emendamento

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o **ai paragrafi 4 bis e 5** per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

Or. en

Emendamento 588
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una proposta di progetto di criteri e la metodologia utilizzata per sviluppare un sistema di punteggio, nonché il valore aggiunto per i consumatori;

Or. en

Emendamento 589

Arba Kokalari, Pernille Weiss

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] **a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.**

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti, **compresi i marchi ambientali nazionali o regionali di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente negli Stati membri e i marchi ambientali di cui al regolamento (CE) n. 66/2010,** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] **e sono conformi alla presente direttiva.**

Or. en

**Emendamento 590
René Repasi**

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5. **Tale elenco deve essere liberamente disponibile e aperto all'accesso, e presentato in maniera comprensibile per tutti i consumatori, compresi in particolare i consumatori vulnerabili.**

Or. en

Emendamento 591
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali **ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco **consultabile** dei marchi ambientali che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5, **comprese le informazioni fornite in conformità del paragrafo 6.**

Or. en

Emendamento 592
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica e **poi** mantiene **regolarmente** aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Or. cs

Emendamento 593
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica **senza indugio** e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4, **4 bis** e 5.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 4 bis si riferisce ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti di cui viene valutata la conformità alla presente direttiva.

Emendamento 594

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **marchi ambientali ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] **a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.**

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **sistemi di etichettatura ambientale** che **sono conformi alla presente direttiva e** possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 595

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **marchi ambientali ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] **a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.**

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **sistemi di etichettatura ambientale che sono conformi alla presente direttiva e** possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 596
Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

soppresso

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

b) precisare ulteriormente il formato e il contenuto dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 6;

c) stabilire norme dettagliate sulla procedura di approvazione di cui al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 597
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti *di esecuzione* per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione, ***entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]***, adotta atti *delegati* per:

Or. en

Emendamento 598

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti *di esecuzione* per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione, ***entro 12 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva***, adotta atti *delegati* per:

Or. en

Emendamento 599

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, ***12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva***, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

Or. ro

Emendamento 600
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione, ***entro 12 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva,*** adotta atti di esecuzione per:

Or. en

Emendamento 601
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti ***di esecuzione*** per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti ***delegati*** per:

Or. en

Emendamento 602
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ***ai paragrafi 4 e 5;***

Emendamento

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ***al paragrafo 4;***

Or. en

Emendamento 603
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento

Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 604
Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

*Riesame dell'attestazione di asserzioni
ambientali esplicite*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

L'asserzione ambientale esplicita aggiornata è soggetta a verifica a norma dell'articolo 10.

Emendamento

soppresso

Emendamento 605
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che **possono incidere sull'esattezza** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che **cambiano in modo significativo l'esattezza** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. **Le prescrizioni relative a un sistema di etichettatura ambientale sono riesaminate al più tardi ogni cinque anni. Tuttavia, ciò non significa che i professionisti devono presentare nuovamente l'intera documentazione, se le prescrizioni non sono state modificate.** Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento 606
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano

riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione né a chiedere nuovamente la certificazione in caso di modifiche lievi apportate al testo dell'asserzione, che non producono un impatto significativo sulla natura della stessa.

Or. en

Emendamento 607
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6 ***ed entro otto anni dalla data in cui i sistemi di etichettatura ambientale sono stati riportati nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 7.*** Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 8 siano pienamente rispettate.

Emendamento 608
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano **regolarmente** riesaminate e aggiornate dai professionisti. **Il riesame e l'aggiornamento sono effettuati senza indebito ritardo** se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite **o aggiornate per l'ultima volta** le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Or. cs

Emendamento 609
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione **e in ogni caso entro cinque anni dalla data in**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione. **Se tali circostanze cambiano**, il professionista

cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate **entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6.**

Or. en

Emendamento 610
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro **cinque** anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro **tre** anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

Or. en

Emendamento 611
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione né a chiedere nuovamente la certificazione in caso di

modifiche lievi apportate al testo dell'asserzione, ad esempio la correzione di errori di ortografia, che non producono un impatto significativo sulla natura della stessa.

Or. en

Emendamento 612
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. ***La Commissione verifica tali procedure per garantire l'armonizzazione nel mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 613
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite ***e implicite, compresi gli impatti ambientali negativi***, in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Or. en

Emendamento 614

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite **formulate dopo l'entrata in vigore della presente direttiva** in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Or. en

Emendamento 615

Edina Tóth

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli Stati membri stabiliscono** procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. **La Commissione europea adotta atti di esecuzione per stabilire** procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Or. en

Emendamento 616

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare **l'attestazione e la**

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare **la conformità**

comunicazione di asserzioni ambientali esplicite *in relazione* alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

*dell'*attestazione e *della* comunicazione di asserzioni ambientali esplicite alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Or. cs

Emendamento 617
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione verifica tali procedure per garantire l'armonizzazione nel mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 618
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 619
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi,

Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Emendamento

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Al fine di evitare costi e oneri sproporzionati per le microimprese e le piccole e medie imprese, gli Stati membri mettono in atto un sistema di verifica alternativo ad hoc.

Or. en

**Emendamento 620
Arba Kokalari, Pernille Weiss**

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Emendamento

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ***o piccole e medie imprese (PMI)*** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Or. en

**Emendamento 621
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët**

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Emendamento

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole o medie imprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Or. fr

Emendamento 622

Emma Wiesner, Ulrike Müller

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Emendamento

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese **o piccole imprese** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Or. en

Emendamento 623

Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Emendamento

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese **o PMI** ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

Or. en

Emendamento 624

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët, Isabella Tovaglieri

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri incoraggiano i verificatori a tenere conto della complessità dell'attestazione dell'asserzione e delle dimensioni e del fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione quando calcolano le loro tariffe concernenti i costi di verifica e certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. fr

Emendamento 625

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le prescrizioni relative alla verifica non si applicano ai professionisti che esibiscono un marchio ambientale verificato in conformità del presente articolo e che formulano asserzioni ambientali riguardanti aspetti ambientali, impatti ambientali e prestazioni ambientali certificati da tale marchio.

Le informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, sono quelle del sistema di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 626
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione siano proporzionati alla complessità dell'attestazione dell'asserzione e alle dimensioni e al fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione (con particolare attenzione alle microimprese e alle PMI).

Or. en

Emendamento 627
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione siano proporzionati alle dimensioni e al fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 628
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione o a presentare una nuova domanda di certificazione nel caso in cui siano apportate piccole modifiche al testo dell'asserzione che non hanno un impatto significativo sulla natura dell'asserzione stessa.*

Or. ro

Emendamento 629
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

4. La verifica ***dei sistemi di etichettatura ambientale*** è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

La verifica delle asserzioni ambientali esplicite soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 12 bis, conformemente alle procedure di cui al paragrafo 1, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale venga esibito da un professionista.

Or. en

Emendamento 630
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica ***dei sistemi di etichettatura ambientale*** è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***Prima che un professionista renda pubblica un'asserzione ambientale o esibisca un marchio ambientale, provvede affinché l'asserzione ambientale esplicita sia conforme alle prescrizioni enunciate nell'articolo 12 e segua le procedure indicate al paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 631
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica ***dei sistemi di etichettatura ambientale*** è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***La verifica delle asserzioni ambientali esplicite soddisfa le condizioni enunciate nell'articolo 12, secondo i protocolli indicati al paragrafo 1, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o che un professionista esibisca il marchio ambientale.***

Emendamento 632
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica *dei sistemi di etichettatura ambientale* è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***Prima che un professionista renda pubblica un'asserzione ambientale o esibisca un marchio ambientale, provvede affinché l'asserzione ambientale esplicita sia conforme alle prescrizioni enunciate nell'articolo 12 e segua le procedure indicate al paragrafo 1.***

Emendamento 633
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica è effettuata ***e completata entro un periodo di tempo ragionevole come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8,*** da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio

ambientale sia esibito da un professionista.
Le asserzioni ambientali e i marchi ambientali già in uso sul mercato dell'Unione possono essere utilizzati senza interruzione fino al completamento della verifica.

Or. en

Emendamento 634
Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***Riguardo ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti, già in uso nell'ambito della pratica commerciale tra imprese e consumatori, la procedura che ne disciplina l'esposizione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva è definita all'articolo 8.***

Or. en

Emendamento 635
Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima

che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***Il processo di verifica può richiedere al massimo otto settimane. Dopo tale periodo, è consentito che un'asserzione sia immessa sul mercato.***

Or. en

Emendamento 636
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica è effettuata ***e completata entro un periodo di tempo ragionevole come stabilito negli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 8,*** da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Or. en

Emendamento 637
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Andreas Glueck

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, ***prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.***

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è porre in evidenza la mancanza di equilibrio, nella presente direttiva, tra l'onere amministrativo e la chiarezza delle prescrizioni per l'industria.

Emendamento 638

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista, ***compresi i mercati online.***

Emendamento 639

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ai marchi ambientali attestati in relazione alla metodologia PEF per il settore tessile e che si basano su PEFCR per prodotti tessili elaborate mediante un atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), viene accordata una presunzione di conformità e tali marchi sono esclusi dal processo di verifica contemplato nella presente direttiva.

Motivazione

Le imprese hanno operato investimenti significativi per elaborare e conformarsi alla metodologia PEF per i prodotti tessili, il che merita di essere riconosciuto. Ciò garantirebbe una conferma agevole delle attuali pratiche già in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione e consentirebbe una riduzione dell'onere amministrativo che grava sui professionisti e sulle autorità competenti nell'ambito delle loro attività.

Emendamento 640

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I professionisti effettuano periodicamente audit esterni allo scopo di rivedere il processo interno attuato.

Or. ro

Emendamento 641

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. La verifica di un marchio ambientale è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

Or. ro

Emendamento 642

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard,

Asger Christensen

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale.

Emendamento

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale. ***In caso di asserzioni ambientali e marchi ambientali basati su regole di categoria settoriali e norme specifiche per prodotto elaborate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 8, laddove tali regole prevedano già una verifica da parte di terzi, negli atti delegati in questione vengono definite prescrizioni semplificate per ottenere il certificato di conformità.***

Or. en

**Emendamento 643
Michal Wiezik, Karen Melchior**

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale.

Emendamento

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale ***e di sostenibilità.***

Or. en

**Emendamento 644
Maria Spyraiki**

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto ***dell'asserzione ambientale esplicita o*** del marchio ambientale.

Emendamento

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto del marchio ambientale.

Or. en

Emendamento 645
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione siano proporzionati alla complessità dell'attestazione dell'asserzione e alle dimensioni e al fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare attenzione alle microimprese e alle PMI.

Or. en

Emendamento 646
Edina Tóth

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. ***Il certificato di conformità è valido per un***

periodo massimo di cinque anni, a meno che l'attestazione non venga riesaminata in linea con l'articolo 9.

Or. en

Emendamento 647
Maria Spyraiki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che ***l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi*** alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che il marchio ambientale ***è conforme*** alle prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 648
Petros Kokkalis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, ***se del caso***, un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

6. Al termine della verifica, il verificatore redige un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 649
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Per quanto riguarda i sistemi di etichettatura ambientale, il certificato di conformità concerne l'uso di tali marchi da parte dei professionisti certificati in quanto conformi ai requisiti di tali sistemi. Tali professionisti certificati non sono soggetti a ulteriori verifiche.*

Or. ro

Emendamento 650
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***Il sistema di informazione del mercato interno riunisce altresì i dati raccolti dalle autorità competenti e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, al fine di valutare la conformità e l'attestazione dell'asserzione ambientale, e rende tali dati disponibili al pubblico in modo da garantire la trasparenza per i consumatori.***

Or. en

Emendamento 651

Laura Ballarín Cereza

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***Tutti i certificati di conformità sono resi disponibili su una banca dati pubblica consultabile, in cui si identificano chiaramente le informazioni fondamentali, compresi il nome del professionista, il tipo di asserzione, la metodologia di valutazione e il settore.***

Or. en

**Emendamento 652
Arba Kokalari, Pernille Weiss**

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***I certificati di conformità sono resi disponibili al pubblico su una banca dati consultabile, in cui si identificano chiaramente il professionista, il tipo di***

asserzione, la metodologia di valutazione e il settore.

Or. en

Emendamento 653

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***Non appena un certificato di conformità viene rilasciato e notificato, il sistema di etichettatura o l'asserzione ambientale possono essere utilizzati nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 654

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema

Emendamento

7. Il certificato di conformità è riconosciuto ***da tutti gli Stati membri e*** dalle ***relative*** autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei

di informazione del mercato interno
istituito dal
regolamento (UE) n. 1024/2012.

certificati di conformità tramite il sistema
di informazione del mercato interno
istituito dal
regolamento (UE) n. 1024/2012.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire il riconoscimento reciproco.

Emendamento 655
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il certificato di conformità **non pregiudica la** valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

8. Il certificato di conformità **è tenuto in considerazione, insieme ad altri fattori pertinenti, nella** valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE. **Il certificato di conformità è ritenuto dagli organi giurisdizionali nazionali un modo per conformarsi alle norme, di cui tenere conto in sede di valutazione di un'asserzione ambientale esplicita.**

Or. en

Emendamento 656
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione **dell'**asserzione

Emendamento

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione **e non è utilizzato**

ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

come prova di conformità in relazione all'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 657
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE **ed è irrilevante e non tenuto in considerazione a tal fine.**

Or. en

Emendamento 658
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Per i sistemi di etichettatura ambientale, il certificato di conformità ha ad oggetto l'uso di tali marchi da parte dei professionisti, che sono certificati ai fini della conformità alle prescrizioni valide per tali sistemi. Tali professionisti certificati non sono soggetti ad alcuna ulteriore verifica.

Or. en

Emendamento 659
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Gli Stati membri stabiliscono procedure per attribuire priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e introducono un periodo di transizione durante il quale si possono continuare a utilizzare le asserzioni esistenti, sottoposte a verifica. I prodotti che recano asserzioni ambientali o marchi ambientali formulati o esposti prima dell'entrata in vigore della direttiva possono continuare a essere commercializzati finché l'asserzione ambientale o il marchio ambientale non sarà stato verificato dal professionista.

Or. en

Emendamento 660
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19. ***Per le asserzioni di zero emissioni nette o di neutralità climatica, gli atti di esecuzione garantiscono la razionalizzazione dei certificati di conformità, rendendoli interoperabili con il registro dell'Unione e i certificati di assorbimento del carbonio nell'ambito del***

Emendamento 661

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento

9. ***Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva***, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento 662

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Per facilitare la corretta applicazione della direttiva, seguendo il monitoraggio periodico di cui all'articolo 20, la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni presenti sul mercato e formula orientamenti su come attestare e comunicare tali asserzioni. Entro il 2025, la Commissione, coadiuvata dal comitato tecnico di cui all'articolo 19, elabora e pubblica orientamenti sui metodi scientifici e sulle norme che possono essere accettati per effettuare la

valutazione relativa alle asserzioni sull'impronta ambientale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Entro il 2026, la Commissione crea una banca dati delle metodologie riconosciute conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 663
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri stabiliscono procedure per attribuire priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e introducono un periodo di transizione durante il quale si possono continuare a utilizzare le asserzioni esistenti sottoposte a verifica.

Or. en

Motivazione

To avoid delays because of the many requests and assessments that could result in less available claims and less information for consumers to make informed choices, it's important to include a time limit for verifiers into the Directive to draft their certificates of conformity for both existing and new claims. The directive should as well include a requirement for MS to prioritize existing environmental claims made before the entry into force of this directive and consider introducing a grandfathering period, where existing claims, submitted for verification, can continue to be used.

Emendamento 664
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri possono stabilire procedure per attribuire priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e possono introdurre un periodo di transizione durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono ancora essere utilizzate.

Or. en

Emendamento 665
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Per supportare i professionisti nello svolgimento delle procedure di verifica e di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica e aggiorna un elenco dei verificatori accreditati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 666
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri possono

introdurre un periodo di transizione di massimo 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono ancora essere utilizzate.

Or. en

Emendamento 667

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. Per facilitare la corretta applicazione della presente direttiva, dopo il monitoraggio regolare di cui all'articolo 20, la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più frequenti sul mercato e pubblica orientamenti su come attestare e comunicare tali indicazioni.

Or. ro

Emendamento 668

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. Entro 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale della presente direttiva, la Commissione adotta atti delegati per definire i dettagli riguardanti i documenti da fornire per la verifica dei metodi di attestazione.

Or. en

Emendamento 669
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater. *Verifica entro 30 giorni dalla presentazione al verificatore, da parte del professionista, di tutti i documenti richiesti: a) in conformità dell'articolo 3 nel caso di "asserzioni ambientali esplicite", b) in conformità dell'articolo 4 nel caso di "asserzioni ambientali esplicite comparative" o c) in conformità dell'articolo 8 nel caso di "sistemi di etichettatura ambientale".*

Or. ro

Emendamento 670
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quinquies. *Gli Stati membri stabiliscono procedure per dare priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e introducono un periodo di transizione durante il quale le asserzioni esistenti presentate per la verifica possono continuare a essere utilizzate.*

Or. ro

Emendamento 671
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 sexies. *I prodotti con asserzioni o marchi ambientali creati o esibiti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possono continuare a essere commercializzati fino a quando l'asserzione o il marchio ambientale non è stato verificato dal professionista.*

Or. ro

Emendamento 672
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008¹¹³.

1. Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008¹¹³ **o un verificatore ambientale accreditato o certificato quale definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009. I verificatori ambientali si limitano a verificare le asserzioni ambientali delle organizzazioni nei settori che rientrano nel loro ambito di accreditamento.**

¹¹³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

¹¹³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 673
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008¹¹³.

¹¹³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento

1. Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008¹¹³. ***Nel caso in cui le informazioni oggetto di verifica risultino dalla certificazione di un sistema di etichettatura ambientale, tale verificatore è indipendente da qualsiasi organismo di valutazione della conformità che ha concorso alla certificazione di quel professionista specifico.***

¹¹³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 674
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate in conformità della presente direttiva non pregiudichino in alcun modo la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

Emendamento 675
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il verificatore è indipendente dal prodotto che reca l'asserzione ambientale **o** dal professionista ad essa associato;

Emendamento

a) il verificatore è indipendente dal prodotto che reca l'asserzione ambientale **e** dal professionista ad essa associato;

Or. cs

Emendamento 676
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il verificatore è indipendente dal prodotto che reca **l'asserzione ambientale** o dal professionista ad **essa** associato;

Emendamento

a) il verificatore è indipendente dal prodotto che reca **il marchio** o dal professionista ad **esso** associato;

Or. ro

Emendamento 677
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di

Emendamento

b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di

verifica;

verifica, *come ad esempio fornire altri servizi ai professionisti pertinenti*;

Or. en

Emendamento 678
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale *responsabile dello svolgimento delle* funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica;

Emendamento

b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale *direttamente coinvolto nelle* funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica;

Or. en

Emendamento 679
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) *il verificatore e il suo personale svolgono* le attività di verifica con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono *liberi* da qualsiasi pressione o incentivo, in particolare pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di verifica;

Emendamento

c) le attività di verifica *devono essere svolte* con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono *libere* da qualsiasi pressione o incentivo, in particolare pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di verifica;

Or. en

Emendamento 680

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il verificatore è critico nella valutazione dell'asserzione ambientale esplicita e manifesta un atteggiamento scettico riguardo all'asserzione, mettendo in discussione le ipotesi sottostanti e prestando attenzione alle condizioni che possono indicare una possibile inesattezza dovuta a errore, negligenza o frode;

Or. en

Emendamento 681
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il verificatore dispone delle competenze, delle *attrezzature* e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di verifica per le quali è stato accreditato;

d) il verificatore dispone delle competenze, delle *capacità* e delle infrastrutture (*digitali*) necessarie per svolgere le attività di verifica per le quali è stato accreditato;

Or. en

Emendamento 682
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato *e*

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato,

dotato della necessaria esperienza
incaricato di svolgere le funzioni di
verifica;

dotato della necessaria esperienza **nelle
valutazioni del ciclo di vita e con
comprovata conoscenza delle attività del
professionista**, incaricato di svolgere le
funzioni di verifica;

Or. en

Emendamento 683
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) il verificatore ***dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere*** le funzioni di verifica;

Emendamento

e) il verificatore ***si assicura di possedere le risorse adeguate, comprese le risorse umane e/o le capacità tecniche, per assolvere efficacemente*** le funzioni di verifica, ***dimostrando preparazione e capacità a svolgere il ruolo;***

Or. en

Emendamento 684
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il verificatore dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie. Tale meccanismo è pubblicamente accessibile e risarcisce tutti i consumatori che hanno subito danni a causa di asserzioni ingannevoli;

Or. en

Emendamento 685

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto.

Emendamento

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. ***Le prescrizioni enunciate nel paragrafo 3, lettere da a) a f), si applicano altresì ai subappaltatori e alle affiliate.***

Or. en

Emendamento 686

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) il verificatore istituisce un comitato d'esame indipendente composto da personale qualificato con esperienza in materia, incaricato di riesaminare le decisioni di rifiuto del rilascio dei certificati di conformità, su richiesta della parte richiedente;

Or. ro

Emendamento 687

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) il verificatore dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;

Or. en

Emendamento 688
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) il verificatore che concede il certificato di conformità è responsabile dell'esattezza del certificato ed è chiamato a rispondere qualora emerga da un'indagine che è stato negligente nella sua valutazione.

Or. en

Emendamento 689
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) il verificatore che rilascia il certificato di conformità è responsabile dell'accuratezza del certificato ed è tenuto a rispondere nel caso in cui un'indagine accerti una sua negligenza nella valutazione.

Or. ro

Emendamento 690

Arba Kokalari, Pernille Weiss

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate conformemente alla presente direttiva non pregiudichino la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 691

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate conformemente alla presente direttiva non pregiudichino la protezione delle informazioni commerciali (segreti commerciali) prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 692

Cyrus Engerer

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I verificatori accreditati stabiliti in uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni valide per i verificatori accreditati stabiliti in tale Stato membro.*

Or. en

Emendamento 693
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I verificatori accreditati stabiliti in uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni valide per i verificatori accreditati stabiliti in tale Stato membro.*

Or. en

Emendamento 694
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione adotta atti delegati per precisare i requisiti relativi ai verificatori di cui al paragrafo 3. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.*

Emendamento 695
Marlene Mortler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione pubblica un elenco che riporta il verificatore accreditato in ciascuno Stato membro.

Emendamento 696
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Protezione dei segreti commerciali

Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate conformemente alla presente direttiva non pregiudichino la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

Emendamento 697
Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter

Presunzione di conformità alla prescrizione riguardante la verifica e la certificazione

1. Ai fini della presente direttiva, si ritiene che un'asserzione ambientale esplicita sia conforme alla prescrizione riguardante l'attestazione di cui all'articolo 3 della medesima se è in linea con le norme europee, i cui riferimenti sono stati inseriti nell'allegato I della presente direttiva.

2. La Commissione può modificare l'allegato I adottando atti delegati che definiscono norme e metodologie riguardanti determinati aspetti ambientali, prestazioni ambientali o impatti ambientali, per garantire che le asserzioni ambientali esplicitate, ad esse conformi, soddisfino la prescrizione relativa all'attestazione enunciata nell'articolo 3. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. Le asserzioni ambientali esplicitate conformi al presente articolo non sono soggette alla prescrizione relativa alla verifica preliminare di cui all'articolo 10.

4. Tuttavia, la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi della presente direttiva qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.

Or. en

Motivazione

In linea con il regime contemplato nel regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti. È poco chiaro il motivo per cui per la commercializzazione si dovrebbe adottare un regime più rigido rispetto a quello valido per la sicurezza dei prodotti.

Emendamento 698

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Piccole e medie imprese

Emendamento

Microimprese e piccole e medie imprese

Or. en

Emendamento 699

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. **Le misure comprendono almeno orientamenti, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite.** Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure **possono anche prevedere:**

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le **microimprese e le** piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure **prevedono:**

Or. en

Emendamento 700

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure adeguate

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate

per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere:

per assistere le **microimprese e le** piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti **accessibili e contenenti esempi chiari**, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere **uno o più degli elementi seguenti**:

Or. fr

Emendamento 701
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione

a) **sostegno finanziario;**

Emendamento

a) **orientamenti, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite;**

Or. en

Emendamento 702
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione

b) **accesso a finanziamenti;**

Emendamento

soppresso

Or. cs

Emendamento 703
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione

b) *accesso ai finanziamenti;*

Emendamento

b) *sostegno finanziario;*

Or. en

Emendamento 704
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione

c) *formazione specializzata per i dirigenti e il personale;*

Emendamento

c) *accesso ai finanziamenti;*

Or. en

Emendamento 705
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione

d) *assistenza tecnica e organizzativa.*

Emendamento

d) *formazione specializzata per i dirigenti e il personale.*

Or. en

Emendamento 706
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët, Isabella Tovaglieri

Proposta di direttiva

Articolo 12 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) accesso a portali informativi specializzati.

Or. fr

Emendamento 707

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 12 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) assistenza tecnica e organizzativa.

Or. en

Emendamento 708

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano punti di contatto unici per le microimprese e le PMI, presso i quali esse possono richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e il sostegno disponibile di cui al precedente comma.

Or. en

Emendamento 709

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono meccanismi di solidarietà con cui le grandi imprese forniscono sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, al fine di garantire che il vantaggio finanziario relativo all'ottenimento di un certificato di conformità per un'asserzione ambientale esplicita o all'ottenimento di un marchio ambientale sia maggiore rispetto ai costi finanziari legati all'attestazione dell'asserzione o all'ottenimento del marchio.

Or. en

Emendamento 710
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano punti di contatto unici per le microimprese e le PMI, presso i quali esse possono richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e il sostegno disponibile di cui al precedente comma.

Or. en

Emendamento 711
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tra gli Stati membri viene instaurato un dialogo regolare al fine di garantire parità di condizioni nell'Unione europea, cosicché le PMI non siano relativamente avvantaggiate o svantaggiate dalle misure di sostegno che le riguardano a livello regionale o nazionale.

Or. en

Emendamento 712

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ulteriore sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese viene concesso nell'ambito del programma per il mercato unico del quadro finanziario pluriennale, nel contesto delle azioni ammissibili a sostegno degli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/690.

Or. en

Emendamento 713

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Presunzione di conformità alla prescrizione riguardante l'attestazione

1. Ai fini della presente direttiva, si ritiene che un'asserzione ambientale esplicita sia conforme alla prescrizione riguardante l'attestazione di cui all'articolo 3 della medesima se è in linea con le norme o le metodologie pertinenti, o parti di esse, per quanto concerne l'aspetto ambientale, le prestazioni ambientali o l'impatto ambientale oggetto di tali norme, i cui riferimenti sono stati inseriti nella banca dati delle metodologie riconosciute come stabilito all'articolo 10, paragrafo 9 bis.

Le asserzioni ambientali esplicite conformi al presente articolo non sono soggette alla prescrizione relativa alla verifica preliminare di cui all'articolo 10.

2. La Commissione può modificare la banca dati di cui all'articolo 10, paragrafo 9 bis, al fine di includere nuove norme e metodologie riguardanti determinati aspetti ambientali, prestazioni ambientali o impatti ambientali, per garantire che le asserzioni ambientali esplicite, ad esse conformi, soddisfino la prescrizione relativa all'attestazione enunciata nell'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista che comunica un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo elabori la documentazione riguardante l'attestazione in cui si delinea la conformità di tale asserzione al presente articolo.

4. Gli Stati membri garantiscono che la documentazione relativa all'attestazione di cui al paragrafo 3 sia aggiornata. I professionisti tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di due anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta motivata.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti mettano in atto procedure per i prodotti fabbricati in serie, recanti

l'asserzione ambientale esplicita, perché rimangano conformi alla prescrizione relativa all'attestazione di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 714
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

1. Ai fini della presente direttiva, si ritiene che un'asserzione ambientale esplicita sia conforme alla prescrizione riguardante l'attestazione di cui all'articolo 3 della medesima se è in linea con le norme o le metodologie pertinenti, o parti di esse, per quanto concerne le prestazioni ambientali, gli aspetti ambientali o l'impatto ambientale oggetto di tali norme, i cui riferimenti sono stati inseriti nell'allegato I della presente direttiva. Le asserzioni ambientali esplicite conformi al presente articolo non sono soggette alla prescrizione relativa alla verifica preliminare di cui all'articolo 10.

2. La Commissione può modificare l'allegato I adottando atti delegati che stabiliscono metodologie e norme riguardanti determinate prestazioni ambientali, aspetti ambientali o impatti ambientali al fine di garantire che le asserzioni ambientali esplicite presentate conformemente a tali metodi e norme soddisfino la prescrizione relativa all'attestazione enunciata nell'articolo 3.

Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18. 3. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista che comunica un'asserzione ambientale esplicita

conformemente al presente articolo prepari la documentazione riguardante l'attestazione in cui si delinea la conformità di tale asserzione al presente articolo.

4. Gli Stati membri garantiscono che la documentazione relativa all'attestazione di cui al paragrafo 3 sia aggiornata. I professionisti tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di due anni a partire dall'immissione del prodotto sul mercato e provvedono affinché tale documentazione sia disponibile per dette autorità su richiesta motivata. 5. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti mettano in atto procedure per i prodotti fabbricati in serie, recanti l'asserzione ambientale esplicita, perché rimangano conformi alla prescrizione relativa all'attestazione di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 715

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Presunzione di conformità alla prescrizione riguardante l'attestazione

1. Nel contesto della presente direttiva, un'asserzione ambientale esplicita sarà ritenuta conforme alla prescrizione riguardante l'attestazione di cui all'articolo 3 della medesima se è in linea con le norme o le metodologie applicabili riguardanti l'aspetto, le prestazioni o l'impatto ambientali oggetto di tali norme indicate nell'allegato I della presente direttiva. Le dichiarazioni ambientali che

soddisfano tali criteri non sono soggette alla prescrizione relativa alla verifica preliminare specificata nell'articolo 10.

2. La Commissione può attuare modifiche all'allegato I adottando atti delegati che stabiliscono norme e procedure riguardanti determinati aspetti ambientali, prestazioni ambientali o impatti ambientali. Ciò garantirà che asserzioni ambientali specifiche conformi a dette norme e procedure soddisfino le prescrizioni relative all'attestazione enunciate nell'articolo 3. Gli atti delegati sono adottati ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 18.

3. Gli Stati membri garantiscono che un professionista che presenta un'asserzione ambientale esplicita in linea con il presente articolo prepari i documenti giustificativi che dimostrano che l'attestazione è conforme al presente articolo.

4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché la documentazione relativa all'attestazione indicata al paragrafo 3 sia aggiornata. È compito degli Stati membri assicurare la pertinenza dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.

5. Agli Stati membri spetta la responsabilità di provvedere affinché i professionisti attuino procedure che consentano ai prodotti alla rinfusa e recanti un'asserzione ambientale esplicita di continuare a essere conformi alla prescrizione relativa all'attestazione di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 716
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. In tal caso, gli Stati membri **possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare** le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. In tal caso, gli Stati membri, **fatti salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente direttiva, applicano** le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE **e provvedono affinché i consumatori che hanno subito danni a causa del mancato rispetto della presente direttiva abbiano accesso a rimedi proporzionati ed effettivi in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2005/29/CE.**

Or. en

Emendamento 717

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. **In tal caso, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.**

Emendamento

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 718

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. In tal caso, gli Stati membri **possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare** le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.

Emendamento

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. In tal caso, gli Stati membri **applicano altresì** le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE. **Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori che hanno subito danni a causa del mancato rispetto della presente direttiva abbiano accesso a rimedi proporzionati ed effettivi in conformità dell'articolo 11 bis della direttiva 2005/29/CE.**

Or. en

Emendamento 719
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

Emendamento

3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento **per garantire procedure complete ed efficaci.**

Or. en

Emendamento 720
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive **funzioni** di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

Emendamento

3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive **competenze** di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

Or. cs

Emendamento 721
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13 effettuano controlli periodici sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13 effettuano controlli periodici, **almeno una volta all'anno**, sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

Or. en

Emendamento 722
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13

effettuano controlli *periodici* sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

effettuano controlli *annuali e approfonditi* sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

Or. en

Emendamento 723

Lara Comi

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro **30** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti ***invitano il professionista a fornire opportune motivazioni sulle anomalie riscontrate. Qualora le autorità competenti non ritengano sufficienti le ragioni adottate,*** notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro ***120*** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. ***Tali misure correttive devono in ogni caso essere proporzionate alla dimensione dell'impresa.*** Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. it

Emendamento 724
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro **30** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti ***invitano il professionista a fornire motivazioni adeguate per le anomalie riscontrate. Se le autorità competenti non reputano sufficienti le motivazioni addotte,*** notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro **45** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 725
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità ***prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 726
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre

fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

fine, **senza indebito ritardo**, all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. cs

Emendamento 727
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure **correttive** del caso **entro 30 giorni** per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure del caso **senza indebito ritardo** per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. en